

REGOLAMENTO (CEE) N. 416/92 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 1992

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 10 al 14 febbraio 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 63/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 10 al 14 febbraio 1992 per il latte in piccoli imballaggi riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il primo trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a

raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per il latte e sospendere il rilascio di titoli per il prodotto suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86 presentate nella Comunità a dieci dal 10 al 14 febbraio 1992 e comunicate alla Commissione per il latte di cui ai codici NC ex 0401 e ex 0403 sono accettate fino a concorrenza del 26,40 %.
2. Il rilascio di titoli MCS è provvisoriamente sospeso per il prodotto summenzionato per le domande presentate a decorrere dal 17 febbraio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 24.